



COMUNE DI MANDURIA

(Provincia di Taranto)

Regolamento

**Regolamento
per l'istituzione
e la disciplina
del registro delle
dichiarazioni
anticipate di
trattamento
(D.A.T.)**

INDICE

- Art. 1 - *Istituzione del registro comunale delle DAT - Finalità*
- Art. 2 - *Disposizioni anticipate di trattamento e nomina del fiduciario*
- Art. 3 - *Iscrizione nel registro*
- Art. 4 - *Compiti del dipendente incaricato*
- Art. 5 - *Modifica o revoca delle disposizioni anticipate di trattamento*
- Art. 6 - *Iscrizione a deposito delle disposizioni anticipate di trattamento*
- Art. 7 - *Accesso alle informazioni contenute nel registro*
- Art. 8 - *Attività di pubblicizzazione e informazione*
- Art. 9 - *Rinvio*
- Art. 10 - *Entrata vigore*

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

Art. 1

Istituzione del Registro Comunale delle DAT - Finalità

1. Il Comune di Manduria, nell'ambito della propria autonomia e potestà regolamentare, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tale fine, con deliberazione di Commissione Straordinaria adottata con i poteri del C.C. n. 30 del 09.08.2018, in attuazione della normativa vigente in materia, ha istituito il Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) per garantire la certezza della data di deposito del "Testamento Biologico" e la fonte di provenienza..

2. Il Registro è riservato solo ai cittadini residenti nel Comune ed ha lo scopo di consentire l'iscrizione nominativa, mediante apposita istanza, di coloro che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione della persona nominata quale fiduciario.

Art. 2

Disposizioni anticipate di trattamento e nomina del fiduciario

1. Con l'espressione "disposizione anticipata di trattamento" (o DAT), si intende il documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, indica in anticipo i trattamenti sanitari cui essere/non essere sottoposta.

2. La persona che lo redige nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

Art. 3

Iscrizione nel registro

1. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle DAT predisposte e l'elenco dei soggetti dichiaranti e dei fiduciari.

2. Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di un'istanza - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 del disponente, debitamente firmata, nella quale dà atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento e l'indicazione del fiduciario. Tale dichiarazione viene allegata al Registro di cui al presente Regolamento. Nella dichiarazione vanno anche indicati i soggetti autorizzati ad accedere al registro ed alla documentazione eventualmente allegata.

3. La dichiarazione sostitutiva deve essere resa alla presenza del dipendente comunale incaricato a ricevere la documentazione.

4. Le DAT sono esenti dall'obbligo dell'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Art. 4

Compiti del dipendente incaricato

1. Il dipendente comunale incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascia al Dichiarante ed al Fiduciario l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico, unitamente alla copia della dichiarazione sostitutiva. Il dipendente accettante non conosce il contenuto della disposizione anticipata di trattamento che è un atto strettamente personale e non risponde, pertanto, dei contenuti della disposizione stessa.

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e

sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro.

Art. 5

Modifica e revoca della disposizioni anticipate di trattamento

1. Il disponente può modificare o revocare, in qualsiasi momento, le precedenti volontà, con le stesse modalità con le quali ha reso la dichiarazione.

Art. 6

Iscrizione e deposito della disposizione anticipata di trattamento

1. La persona interessata e il fiduciario, si presentano al dipendente incaricato, muniti di documento di identità in corso di validità.

2. La disposizione anticipata di trattamento va consegnata in busta chiusa, nella quale devono essere inserite le copie del documento di identità dei due soggetti (dichiarante e fiduciario).

3. La busta viene sigillata e numerata con lo stesso numero di iscrizione sul Registro delle disposizioni anticipate di trattamento.

5. Il dichiarante compila e sottoscrive, davanti al dipendente incaricato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulta l'espressa volontà di aver consegnato le proprie disposizioni anticipate di trattamento.

6. Il fiduciario compila e sottoscrive, davanti al funzionario incaricato, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la volontà di essere stato nominato fiduciario del dichiarante per la disposizione anticipata di trattamento.

7. Alla dichiarazione viene assegnato lo stesso numero assegnato alla busta chiusa e, ai fini della loro conservazione e archiviazione, sono inserite in un apposito fascicolo unitamente alla busta chiusa contenente la disposizione anticipata di trattamento.

Art. 7

Accesso alle informazioni contenute nel "Registro"

1. Il Funzionario responsabile dell'Ufficio consentirà l'accesso alle informazioni contenute nel "Registro" ed al rilascio della relativa documentazione, previa motivata richiesta scritta del soggetto legittimato a farlo, per i fini consentiti dalla legge e nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali.

Art. 8

Attività di pubblicizzazione ed informazione

1. L'Amministrazione comunale pubblicizza le disposizioni del presente Regolamento sul sito internet del Comune, nei modi e forme che ritiene più opportuni.

Art. 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento e la relativa modulistica sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet del comune.